

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5532

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENZIETTI, CIANCIO, ANGELINI GIORDANO, CANNELONGA, RIDI, CHELLA, LAVORATO, MANGIAPANE, PACETTI, PETROCELLI, STRUMENDO, ANGELONI, BORGHINI, CHERCHI, SINATRA, RECCHIA, GALANTE**

*Presentata il 13 marzo 1991*

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo quasi dieci anni dalla sua promulgazione, la legge 17 febbraio 1982, n. 41, ha bisogno di essere aggiornata e resa più snella per un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati già nel 1982, anche in vista dell'imminente varo del mercato unico europeo. A ciò va aggiunto, in particolare, che il terzo piano triennale per la pesca marittima, già pubblicato, risulterebbe parzialmente non operativo in mancanza di una contestuale modifica della legge in oggetto, proprio nei suoi aspetti maggiormente innovativi.

Questa proposta di legge vuole riconsiderare la legge 17 febbraio 1982, n. 41 nel complesso dei suoi significati e dei suoi obiettivi, tutti tendenti alla gestione

razionale delle risorse biologiche marine e al miglioramento economico-sociale degli operatori della pesca.

La legge n. 41 del 1982 ha segnato il passaggio da investimenti a pioggia a moderne politiche di programmazione delle risorse biologiche e finanziarie, in una visione d'insieme; ma questo qualificante passaggio ha spesso trovato gli operatori, e la stessa amministrazione dello Stato, impreparati. Ha imposto una nuova cultura di gestione e, prima ancora, di comprensione dei nuovi problemi della pesca, ma spesso si è continuato ad operare nella convinzione che una legge relativamente ben fatta potesse di per se stessa sciogliere vecchi e nuovi nodi del settore.

Senza inutilmente insistere sugli aspetti innovativi che caratterizzano la legge, riteniamo opportuno invece valutare quanto in questi anni non si è potuto sviluppare, allo scopo di superare i gravi ritardi accumulati e le stesse carenze della legge, che pure esistono. In sintesi, possiamo ricondurci ai seguenti limiti operativi:

anzitutto, la obbligatorietà di presentare domande per la concessione dei mutui ai Comitato per i finanziamenti (Cif) istituito presso il Ministero del tesoro, il quale si riunisce una o due volte l'anno, determinando così un eccessivo rallentamento dell'*iter* istruttorio delle pratiche e nell'erogazione dei contributi;

l'esiguità dei contributi a fondo perduto (pari al 30 per cento), con l'impossibilità di usufruire, contestualmente, dei benefici del mutuo agevolato nella misura massima prevista;

la riserva del 60 per cento degli interventi finanziari (mutui) a favore del Mezzogiorno pure in presenza di una carenza di iniziative in quell'area;

l'ammissione ai benefici previsti, senza nessun distinguo, per la conservazione, lavorazione o trasformazione dei prodotti ittici anche per imprese totalmente distinte dall'attività di pesca, mentre la filosofia della legge è quella di privilegiare le cooperative di produttori o loro consorzi, o di imprese collegate;

l'insufficiente rappresentanza del mondo produttivo, in seno alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

l'assenza di rappresentanti del movimento cooperativo nel Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

la scarsa dotazione di mezzi e di uomini della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che rende difficile la gestione della legge in questione.

I firmatari ritengono che le loro proposte siano condivisibili da tutti coloro che, a vario titolo, operano nel comparto ittico, e che costituiscano la base per una ulteriore valorizzazione della pesca. Il problema delle modifiche da apportare alla legge va infatti a tradursi nella volontà di riappropriarsi di uno strumento legislativo che ha già consentito al settore di fare un primo salto di qualità, ancorché insufficiente, anche in vista dell'imminenza del mercato unico europeo.

D'altro canto, l'inserimento della pesca nel sistema alimentare ed industriale impone un'attenzione diversa rispetto ai problemi non solo dell'attività in mare ma anche, e soprattutto, delle attività a terra. In questo quadro, debbono emergere con forza aspetti finora troppo trascurati come la commercializzazione e la gestione dei mercati ittici, il comparto industriale e di trasformazione.

Maggior rilievo richiedono anche la maricoltura e l'acquacoltura, per le quali gli operatori piccoli e medi, che svolgono spesso un'attività a basso livello di produttività e di redditività, sono stati di fatto penalizzati rispetto alle imprese a partecipazione statale o con grandi capitali. Forse l'acquacoltura è stata considerata soltanto come un puro e semplice recupero delle aree marginali, anziché un'attività altamente produttiva ed integrativa della cattura in ambienti naturali, in grado di elevare anche il livello culturale e professionale degli addetti.

Anche per questo i contributi finanziari dovrebbero concentrarsi sempre più sulle strutture, sulla commercializzazione e su efficienti servizi di assistenza.

La proposta è in sostanza di mettere finalmente al centro dell'attenzione e dello sviluppo dell'attività ittica il vero protagonista: il produttore. Per arrivare a ciò è indispensabile rafforzare il ruolo e la funzione della cooperazione. La legge n. 41 del 1982 prevede queste finalità, che restano però astratte perché non supportate da precisi strumenti che conferiscano alla cooperazione un ruolo primario.

L'articolo 1 della presente proposta prevede un aumento dello stanziamento per i contributi alla ricerca applicata alla pesca (articolo 2, sesto comma della legge n. 41 del 1982). La maggiore disponibilità è necessaria poiché sempre più complesse sono le ricerche applicate alla produzione e all'economia ittica, e che devono tener conto di molteplici fattori.

Analogamente, gli ulteriori incentivi alla cooperazione (articolo 2, settimo comma della legge n. 41 del 1982) sono motivati dalla necessità per il movimento cooperativo della pesca di svolgere al meglio i compiti che gli sono peculiari, in particolare per la qualificazione professionale, sociale e culturale degli addetti.

L'articolo 2 della proposta si propone di snellire, ove possibile, le procedure relative ad alcuni aspetti tecnico-amministrativi e, nel contempo, mira ad un riproporzionamento dei permessi per pesche speciali.

Le modifiche suggerite all'articolo 3 derivano dalla necessità di garantire la partecipazione effettiva degli organismi preposti al Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, evitando di venir vincolati dalla presenza esclusiva di direttori o presidenti. In questa stessa ottica si inquadra l'ipotesi di decadimento per tre assenze consecutive. L'inserimento nel Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di tre esperti designati dal movimento cooperativo ha lo scopo di consentire alla cooperazione, all'interno del Comitato, di far valere le necessità e di esporre i quesiti degli operatori stessi valorizzando, nel contempo, la ricerca cooperativa.

L'articolo 5, introduce una modifica sostanziale, già recepita dal terzo piano triennale della pesca, che supera l'obbligatorietà di sottoporre le richieste di finanziamento al Comitato interministeriale. Si tratta dell'istituzione di una Agenzia per il credito peschereccio, con il compito di gestire, sulla base di un accordo di programma da stipularsi con il Ministero della marina mercantile, gli

stanziamenti per il credito peschereccio. Negli organi dell'Agenzia sono comunque presenti rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro e dell'Associazione bancaria italiana, a garanzia di competenza tecnica.

Le abrogazioni e modifiche agli articoli 4 e 6 si riconducono parte alla inattualità dei commi soppressi e parte al superamento dei loro dettati causato dall'istituzione dell'Agenzia per il credito peschereccio.

Sempre all'articolo 6 della proposta, per quanto riguarda l'abrogazione del settimo e ottavo comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, l'esperienza ha insegnato che l'accantonamento del 60 per cento a favore delle iniziative collocate nel Mezzogiorno ha creato solamente la crescita di accantonamenti inspendibili, dato che le richieste sono state di gran lunga inferiori alle previsioni del legislatore.

L'articolo 7, oltre ad adeguare la terminologia all'istituzione dell'Agenzia per il credito peschereccio, introduce la possibilità di erogare mutui non solo per la costruzione diretta di natanti ma anche per l'acquisto di navi in costruzione, e, analogamente, per impianti di acquacoltura già costruiti, in quanto non vi sono ragioni per escludere dai finanziamenti tali iniziative. Abbiamo ritenuto opportuno altresì ampliare le possibilità di accesso all'acquacoltura prevedendo la possibilità di acquisire quote societarie o partecipazioni — anche azionarie — su impianti preesistenti e analogamente per quanto attiene impianti a terra per lavorazione, commercializzazione ecc., nonché per l'acquisto di marchi. Tutto ciò, per non perdere o disperdere le esperienze formatesi e i capitali già spesi in questa direzione.

Il comma 5 dell'articolo 7, relativo alla costituzione di consorzi cooperativi per la gestione della fascia costiera, vuole tradursi in un affidamento alla cooperazione per un'autogestione della pesca del ripopolamento e dell'allevamento seria,

equilibrata, supportata dalla ricerca e confortata dal più ampio consenso degli operatori. Inoltre, poiché pesca e acquacoltura appartengono al settore primario, analogamente all'agricoltura e alla zootecnia, si propone il finanziamento di piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione di cooperative e loro consorzi.

L'articolo 8 introduce delle semplificazioni poiché, alla luce del codice della navigazione e degli usi, si è talvolta creata inutile confusione nell'individuazione dei beneficiari dei mutui, in particolare nei casi in cui armamento e proprietà non coincidono.

L'articolo 9 comporta l'abolizione della regolamentazione della concessione dei mutui, che verrà attribuita all'Agenzia, previo decreto ministeriale.

L'articolo 10 apporta alcune varianti al termine massimo di ammortamento dei mutui, che tendono ad adeguarsi alle reali necessità rilevate per il settore, rendendo quindi il ricorso ad essi maggiormente efficace per i pescatori.

All'articolo 11 viene offerta una più ampia alternativa per quanto riguarda le garanzie da fornire per l'ottenimento dei mutui, adeguata alle normative più recenti.

L'articolo 12 sopprime completamente la norma della legge n. 41 del 1982, riguardante le modalità ed i vincoli per la concessione dei mutui, in quanto la regolamentazione di questa materia dovrà essere affidata al decreto ministeriale relativo alle norme di gestione dell'Agenzia per il credito peschereccio.

L'articolo 13 amplia la percentuale massima degli stanziamenti previsti per i contributi a fondo perduto, e la gamma delle iniziative in tal modo finanziabili. Ciò è in linea con lo spirito che governa la politica della pesca recentemente perseguita dalla Comunità economica europea. Inoltre, vengono eliminati quei commi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, non più attuabili in quanto riferiti a norme transitorie oppure superate dall'istituzione della Agenzia per il credito peschereccio.

L'articolo 14, recependo totalmente la filosofia perseguita dalla Comunità economica europea relativamente al ritiro definitivo delle navi dall'attività di pesca, si rifà completamente agli stessi criteri, superando peraltro i problemi derivanti dall'adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di contributo ed agganciandole all'ECU.

L'articolo 15 prevede la presenza, nell'ambito del Comitato per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di un rappresentante del Ministero del tesoro. Riteniamo infatti opportuna una presenza del Dicastero suddetto, soprattutto dopo il superamento della verifica dell'erogazione dei contributi da parte del Comitato interministeriale finanziamenti. Il comma 2 dell'articolo 15 è da riferirsi alle motivazioni già espresse per l'articolo 3, mentre il comma 3 abolisce un comma che non ha più motivazioni dopo l'istituzione dell'Agenzia.

L'articolo 16 introduce delle modifiche relative alle iniziative promozionali, anche alla luce dell'esperienza acquisita negli anni. Si tratta di orientare il consumatore attraverso una educazione alimentare che inneschi un meccanismo di incentivazione dei prodotti ittici massivi in tutte le zone geografiche del Paese e lungo tutto il corso dell'anno.

All'articolo 17 vengono introdotte modifiche che rendono attuale il testo dell'articolo 28 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e che tengono conto della costituzione dell'Agenzia per il credito peschereccio.

Con le proposte introdotte all'articolo 18 si intende riequilibrare la rappresentanza delle organizzazioni nazionali della pesca nell'ambito della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Si vuole altresì aggiornare maggiormente la Commissione, con l'introduzione fra i membri di un rappresentante del Ministero dell'ambiente, di un rappresentante dell'Agenzia per il credito peschereccio e di un rappresentante dei mercati ittici. È altresì introdotta in questo articolo la possibilità di prevedere un com-

penso per i membri degli organi consultivi della pesca marittima, per una equiparazione degli stessi ad analoghi organismi istituiti nell'ambito della Pubblica amministrazione.

Con l'articolo 19, in analogia con quanto previsto nel precedente articolato, si prevede un adeguamento della composizione della Commissione consultiva locale per la pesca marittima maggiormente rapportata alle esigenze inerenti alla discussione dei problemi di carattere locale. Inoltre, vengono proposte misure tali da facilitare la validità delle riunioni, alla luce anche delle difficoltà che in tal senso si sono riscontrate nelle esperienze fin qui maturate.

Vengono, infine, proposti alcuni articoli aggiuntivi alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, che trattano argomenti meritevoli di attenzione.

L'articolo 20 introduce la possibilità di utilizzare i pescherecci anche per attività turistico-ricreative, con le dovute garanzie per l'incolumità dei passeggeri. In tal modo viene a proporsi

una alternativa economica all'attività di cattura.

Con l'articolo 21 si propone il superamento delle barriere poste dalla vigente normativa in merito alle concessioni demaniali marittime. Ciò al fine di incentivare le attività di acquacoltura, maricoltura e molluschicoltura, che da tali problematiche sono fortemente inibite.

L'articolo 22 fa riferimento ai gravi problemi di finanziamento della legge n. 41 del 1982, che la casistica recente ha sempre visto imbottigliarsi nel corso dei vari aggiustamenti della spesa pubblica. Con la modifica proposta si perviene ad una chiara definizione della dotazione finanziaria per la pesca, sulla base della quale poter fare certo affidamento.

Ciò implicitamente motiva le abrogazioni previste con l'articolo 23.

In conclusione, i firmatari della presente proposta di legge ne auspicano una rapida approvazione in quanto le modifiche che essa introduce costituiscono condizione necessaria all'attuazione del terzo piano triennale della pesca marittima.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« La terza parte costituisce il bilancio preventivo per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi per le attività promozionali e l'ammontare dei fondi annuali destinati al credito peschereccio. Il preventivo dovrà prevedere anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge.

Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23 ».

2. Dopo il settimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto il seguente:

« Il credito peschereccio è gestito da apposita Agenzia costituita ai sensi dell'articolo 9-bis ».

## ART. 2.

1. All'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il Ministro della marina mercantile delega agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze.

Il Ministro della marina mercantile, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3, stabilisce il costo delle licenze per le pesche speciali.

I proventi derivanti dal rilascio oneroso delle licenze per le pesche speciali sono destinati alla costituzione di un Fondo centrale per le calamità naturali. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, ne stabilisce le finalità e le modalità sentito il Comitato di cui all'articolo 3 ».

## ART. 3.

1. Nel terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i numeri da 5) a 11) sono sostituiti dai seguenti:

« 5) un rappresentante dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui all'articolo 8;

6) un rappresentante del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) un rappresentante dell'Istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona;

8) un rappresentante del laboratorio di tecnologia della pesca e del pescato del CNR di Mazara del Vallo;

9) un rappresentante del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina;

10) un rappresentante del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico;

11) un rappresentante di biologia marina e pesca dell'università di Bologna in Fano ».

2. Nel terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 41 del 1982, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 14-bis) tre esperti designati dal movimento cooperativo, uno per ciascuna delle organizzazioni nazionali del settore ».

3. Il quinto comma dell'articolo 6 della citata legge n. 41 del 1982 è sostituito dal seguente:

« I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ».

#### ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

#### ART. 5.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Agenzia per il credito peschereccio*) — 1. È istituita, con personalità giuridica e con amministrazione autonoma, l'Agenzia per il credito peschereccio. Sono organi di amministrazione dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente è nominato, su proposta delle tre associazioni cooperative a base nazionale, con decreto del Ministro



della marina mercantile e con la procedura prevista dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto fra persone aventi comprovate competenze tecniche e professionali.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) un funzionario della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia designati dalle tre organizzazioni cooperative a base nazionale;

d) tre rappresentanti nominati dai consorzi fidi di cui alla presente legge;

e) un rappresentante dei datori di lavoro nominato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca;

f) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca nominati dalle associazioni sindacali a base nazionale;

g) un rappresentante dell'Associazione nazionale conservieri ittici;

h) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici.

4. Il collegio dei revisori è composto da:

a) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

c) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana.

5. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile previo parere del Comitato di cui all'articolo 3.

6. Sono definite, sempre con decreto del Ministro della marina mercantile, entro sei mesi, le ulteriori norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia per il credito peschereccio.

7. L'Agenzia, sulla base delle direttive del Ministro della marina mercantile, adotta annualmente, con il proprio bilancio di previsione, un programma nel quale sono definiti obiettivi e criteri di gestione finalizzati al massimo della efficienza, economicità ed efficacia. Il Ministro della marina mercantile esercita la vigilanza e verifica, in particolare, la corrispondenza dei risultati dell'azione dell'Agenzia al programma adottato.

8. Il mancato rispetto del programma da parte dell'Agenzia comporta il decadimento dei suoi organi ».

#### ART. 6.

1. La rubrica dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituita dalla seguente:

« *Credito peschereccio* ».

2. Il primo, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono abrogati.

3. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 41, del 1982 è sostituito dal seguente:

« Le somme di cui all'articolo 2, le rate di ammortamento dei mutui, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità stabilite nell'articolo 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, sono gestite dall'Agenzia di cui all'articolo 9-bis ».

4. Al quarto comma del citato articolo 10 la parola « fondo » è sostituita dalla seguente: « Agenzia ».

#### ART. 7.

1. L'alinea e il numero 1) del primo comma dell'articolo 11, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« Le dotazioni per il credito peschereccio sono utilizzate per la concessione di

mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

1) costruzione ed acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire. Nel piano sono stabilite in relazione al tipo di nave da costruire, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i richiedenti del mutuo:

a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno 3 anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;

c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima; ».

2. Il numero 4) del primo comma dall'articolo 11 della legge n. 41 del 1982 è sostituito dal seguente:

« 4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea; acquisto di partecipazioni azionarie, quote societarie, partecipazioni in genere ».

3. Al numero 5) del primo comma del medesimo articolo 11 della legge n. 41 del 1982, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « acquisto di partecipazioni azionarie, quote societarie, partecipazioni in genere, acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione ».

4. Il numero 6) del primo comma del citato articolo 11 è sostituito dal seguente:

« 6) acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isoterfici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto da parte di cooperative o di consorzi di cooperative di pescatori ».

5. Dopo il numero 8), del primo comma dell'articolo 11 citato sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis) costituzione di consorzi cooperativi per la gestione di aree e sistemi di pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature per gli uffici amministrativi ed i mezzi per l'attività marittima. Nelle opere ammissibili sono compresi i costi della progettazione, e dell'assistenza tecnica e organizzativa;

8-ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca o dell'acquacoltura o della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschiolo;

8-quater) altre iniziative collegate alle applicazioni dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonché allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ».

6. Al numero 9) del primo comma dell'articolo 11 citato, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302, le parole « ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1 », sono soppresse.

#### ART. 8.

1. Nell'alinea del primo comma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, la parola « direttamente » è soppresa.

2. Nel primo periodo del numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della legge n. 41 del 1982 le parole « con mezzi propri » sono soppresse.

#### ART. 9.

1. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

#### ART. 10.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 11;

b) 6 anni per le iniziative di cui al numero 3) dell'articolo 11;

c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) dell'articolo 11;

d) 3 anni per le iniziative di cui al numero 6) dell'articolo 11;

e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) dell'articolo 11 ».

2. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge n. 41 del 1982 è abrogato.

#### ART. 11.

1. Al primo comma dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure da fidejussione bancaria o da polizza fidejussoria di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 ».

#### ART. 12.

1. L'articolo 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

## ART. 13.

1. L'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — (*Contributi a fondo perduto*). — 1. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'articolo 11, nonché per quelle previste negli articoli 21 e 22.

2. Possono essere concessi contributi per agevolare, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 28, la costituzione di società di capitale o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati.

3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto nella misura stabilita dall'articolo 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1 per:

a) corsi di qualificazione per soci e dirigenti di cooperative e consorzi di cooperative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.

4. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base a stati di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie ».

## ART. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del contributo è commisurato a quanto previsto dalla normativa comunitaria ed il valore dell'ECU è quello in atto alla data del processo verbale di riconsegna all'autorità marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente ».

2. Il terzo comma del citato articolo 21 è sostituito dal seguente:

« I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile e non sono soggetti a tassazione ».

## ART. 15.

1. Dopo la lettera *c)* del primo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserita la seguente:

« *c-bis)* un funzionario del Ministero del tesoro ».

2. Nella lettera *d)* del primo comma del medesimo articolo 23, la parola « direttori » è sostituita dalla seguente: « rappresentanti ».

3. Il terzo comma del citato articolo 23 è abrogato.

## ART. 16.

1. L'articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — (*Organizzazione delle iniziative promozionali*). — 1. Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

*a)* spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo verso le specie abbondanti di prezzo più accessibile;

b) incremento del consumo dei prodotti della pesca marittima, in particolare delle specie massive poco utilizzate e del pesce azzurro.

2. Il programma è predisposto dalle organizzazioni cooperative nazionali.

3. L'attuazione del programma è affidata in concessione, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3, alle organizzazioni cooperative nazionali, che possono avvalersi delle proprie strutture aderenti, centrali e periferiche, e della collaborazione degli enti locali e di società pubbliche o private.

4. Il programma è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali ».

#### ART. 17.

1. L'articolo 28 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — (*Norme di attuazione*). —  
1. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge e per la costituzione e finanziamento dell'Agenzia di cui all'articolo 9-bis ».

#### ART. 18.

1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono inserite le seguenti:

« l-bis) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

l-ter) un rappresentante dell'Agenzia di cui all'articolo 9-bis ».

2. Le lettere u) e v) del primo comma del medesimo articolo 6 della legge



n. 963 del 1965 sono sostituite dalle seguenti:

« u) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) un rappresentante delle imprese di pesca designato dall'associazione nazionale di categoria ».

3. Dopo la lettera z) del primo comma del citato articolo 6 è aggiunta la seguente:

« z-bis) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei direttori dei mercati ittici ».

4. Il quarto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Possono essere chiamati, anche a richiesta dei componenti di cui al primo comma, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ».

5. Nel medesimo articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai membri degli organi consultivi della pesca marittima ».

#### ART. 19.

1. L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificato dall'articolo 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Composizione delle Commissioni consultive locali*). — 1. La commissione consultiva locale è composta da:

a) il capo del compartimento marittimo;

b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;

c) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;

d) un rappresentante delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

e) un docente universitario o cultore o insegnante degli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

f) un rappresentante delle camere di commercio, industria e artigianato competenti per territorio;

g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base nazionale;

h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca scelto tra una terna designata dalle associazioni sindacali;

i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;

l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

m) un rappresentante degli uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici.

2. La commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di assenza o impedimento, dal capo sezione pesca della capitaneria di porto.

3. Il segretario è nominato tra il personale della capitaneria di porto.

4. I membri della commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio.

5. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto

di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ».

ART. 20.

1. Dopo l'articolo 31 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 31-bis. — (*Iniziativa di pesca-turismo*). — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato nel periodo 1° giugno-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:

a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcate quale risulta dai documenti della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di stabilità della nave stessa;

b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

c) ogni persona sia di età superiore agli anni 14;

d) sia escluso il pernottamento a bordo delle persone per le quali venga consentito l'imbarco.

2. È rilasciata, su domanda, l'autorizzazione di cui al comma 1, all'armatore dell'unità da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo ».

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 31-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 31-ter. — (*Concessioni demaniali, canone*). — 1. Alle concessioni di aree e di pertinenze demaniali marittime e di zone di mare territoriale richieste dalle

cooperative di pescatori, acquacoltori e dai loro consorzi e dalle organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento del prodotto, per il mantenimento e per l'eventuale trasformazione dello stesso e per la sua commercializzazione, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio nella sezione "Pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. L'approvazione dei progetti di cui al comma 1 da parte del Ministro della marina mercantile equivale a titolo di concessione di demanio marittimo ».

#### ART. 22.

1. L'articolo 33 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (*Oneri finanziari*). — 1. Per le finalità di cui alla presente legge la spesa necessaria sarà determinata in sede di legge finanziaria secondo le norme di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 ».

#### ART. 23.

1. Gli articoli 34 e 35 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono abrogati.